



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 83 del 30/01/2015

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 DELLA REGIONE UMBRIA ED IL CEIS "DON GUERRINO ROTA" DI SPOLETO PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE. DURATA 01/01/2015 AL 31/12/2017.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Prov. 69 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario parere FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo parere FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE SANITARIO (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)
(Dott. Roberto Americioni)

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Sandro Fratini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Distretto Sanitario Spoleto

Allegato alla Delibera del Direttore Generale n. del

Normativa di riferimento

1. **Visto** il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria” a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419” e la DGR 12 gennaio 2005, n. 21.
2. **Visto** il DPCM 20 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
3. **Visto** il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche e integrazioni;
4. **Visto** l'accordo Stato – Regioni del 21 gennaio 1999 “ Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti” e la D.G.R. 4 agosto 1999 n. 1.115 “Riorganizzazione servizi assistenza a tossicodipendenti” che lo recepisce;
5. **Richiamata** la Determina dirigenziale n.723 del 30.12.2009 “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Foligno e il **Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota”- Onlus Terraja di Spoleto**;
6. **Vista** la D.G.R. Regione dell'Umbria n.1057 del 29/07/2002 nella quale vengono determinate le tariffe delle Comunità terapeutiche per i soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti.. ;

Motivazione:

Preso atto della proficua collaborazione tra il Dipartimento delle Dipendenze e il Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota” di Spoleto che già dal 1998 ha portato anche alla collaborazione per la gestione di alcuni Servizi Specialistici come il Centro di Osservazioni e Diagnosi e la Comunità Residenziale per tossicodipendenti con comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi) condividendo il disegno unitario per indirizzi metodologici, linee di intervento, integrazione di professionalità e risorse anticipando, per molti aspetti, gli indirizzi che hanno orientato l'Accordo Stato- Regioni prima, e l'istituzione del Dipartimento per le Dipendenze poi (D.G.R. n. 1115 del 4 agosto 1999);

Considerato che il Centro utilizza, oltre agli operatori di comunità, anche 38 ore settimanali di prestazioni specialistiche psichiatriche, favorendo la possibilità di offrire una adeguata valutazione diagnostica che una presa in carico specialistica ove necessario.

Inoltre al fine di garantire la continuità terapeutica e l'attuazione dei programmi individualizzati, dovrà trovare attuazione “un sistema integrato di interventi”, che veda operatori dei servizi

specifici integrarsi all'interno del servizio con le modalità stabilite dalla presente convenzione;

Premesso che ai sensi dell'art.8-bis del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle USL nonché da soggetti accreditati;

Preso atto che lo svolgimento di attività socio sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le aziende ASL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 10.407 del 23/12/2013 con la quale la Regione dell' Umbria ha rinnovato l'accreditamento Istituzionale senza prescrizioni ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, al “Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota – Onlus- con sede legale in Loc. Terraia di Spoleto (PG) – Partita iva – 02373130547 legalmente rappresentato da Sig. Don Eugenio Bartoli per l'attività di **Comunità** relativamente alle strutture:

- Località Maiano di Spoleto : Comunità Pedagogico- Riabilitativa Residenziale per n. 30 utenti - Spoleto
- Servizio Specialistico residenziale Comorbilità psichiatrica Loc. Fabbriera 2 per n. 12 posti – Spoleto
- Centro di Osservazione e Diagnosi loc. Terraia 1 per n. 10 posti – Spoleto
- Comunità Terapeutica area Terapeutico riabilitativa Loc. Camposalese 7 per n. 30 posti– Spoleto
- Comunità Terapeutica di accoglienza area Terapeutica riabilitativa residenziale. Posti 28 per n.30 utenti - Spoleto

Vista la Determina Dirigenziale n. 729 del 30/12/2009 l'Azienda Sanitaria Ex ASL 3 con la quale si stipulava apposita convenzione per l'erogazione di servizi a favore di soggetti tossicodipendenti;

Visto che la struttura ha ottenuto l'accreditamento dalla Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92;

Tenuto conto che Il Dipartimento Tossicodipendenze, nei limiti del budget aziendale annuale e secondo le caratteristiche del soggetto destinato alla riabilitazione da sostanze di abuso, predispone il programma terapeutico-riabilitativo e prevede inserimenti nella struttura, valutando l'efficacia dell'inserimento secondo le caratteristiche della Comunità stessa.;

Vista la richiesta pervenuta con Prot. n. 138.736 del 16/12/2014 con la quale Il Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota” Onlus, chiede il rinnovo della convenzione per le attività sopra descritte nelle varie strutture di riferimento per il Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso ;

Esito dell'istruttoria

In considerazione di quanto sopra esposto:

SI PROPONE

1. di rinnovare apposita convenzione tra questa Azienda e Il Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota” Onlus con sede legale Loc. Terraja n. 1, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale rivolte ad utenti con problematiche di dipendenza ;
2. di stabilire che la suddetta convenzione ha durata di tre anni, a partire dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017;
3. che la tariffa applicata è quella della DGR 1057 del 29/07/2002 che prevede :
 - Area Pedagogica – riabilitativa : comunità di reinserimento retta pro-die, pro-capite € 45,34
 - Area Terapeutica -riabilitativa: Comunità d'accoglienza e terapeutica retta pro-die, pro-capite € 47,51
 - Area Specialistica Residenziale: servizio specialistico comorbilità psichiatrica pro-die, pro-capite € 88,57
 - Area Specialistica Residenziale: Centro specialistico di osservazione pro-die, pro-capite € 70,81.
4. La spesa è da imputare al conto CO.GE. 3100400110 “Assistenza Riabilitativa Residenziale a Tossicodipendenti da privato intraregionale” già prevista sul bilancio economico previsionale 2015 e sarà inserita nei futuri bilanci a seguire;
5. di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

L'istruttore
Dott. Giorgio Dionisi

Il Direttore Dipartimento Dipendenze
Dr.ssa Sonia Biscontini

Il Direttore Distretto Sanitario Spoleto
Dr. ssa Simonetta Antinarelli

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 DELLA REGIONE UMBRIA ED IL CENTRO
DI SOLIDARIETÀ "DON GUERRINO ROTA" – ONLUS DI SPOLETO PER LA
RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI**

Tra l'Azienda USL UMBRIA 2 della Regione Umbria, con sede provvisoria in via Donato Bramante n. 37 -Terni C.F. P. Iva 01499590550, rappresentata dal Dott. Sandro Fratini in qualità di Direttore Generale, ed il Centro di Solidarietà "Don Guerrino Rota" di Spoleto, nella persona del suo presidente Don Eugenio Bartoli, nato a Spoleto il 12/09/1947, ed ivi residente in via Interna delle Mura n. 23 che interviene nel presente atto in quanto titolare della legale rappresentanza del Centro di Solidarietà "Don Guerrino Rota" loc. Terraja di Spoleto P.IVA 02373130547.

La convenzione con il Centro di Solidarietà viene stipulata per le seguenti strutture presenti presso il Comune di Spoleto

- Comunità Pedagogico-Riabilitativa Residenziale Loc. Maiano per n. 30 posti – Spoleto – codice struttura 083101
- Servizio Specialistico residenziale Comorbidità psichiatrica Loc. Fabbreteria 2 - per n. 12 posti - Spoleto - codice struttura 083201
- Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale – Centro Osservazione e Diagnosi (C.O.D.) denominato "Time Out" loc. Terraja n.1 per n. 10 posti – Spoleto - codice struttura 083102
- Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale, Loc. Camposalese n.7 per n. 30 posti – Spoleto - codice struttura 083901
- Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale, per n.30 utenti, di cui n. 22 posti in Loc. Protte 28 – Spoleto – codice struttura 084901 e n. 8 posti in via Eleuteri, 1 - Castel Ritaldi - codice struttura 083801

tutte strutture che hanno ottenuto "l'Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni" secondo quanto stabilito dalla Determina Dirigenziale Regione dell'Umbria n. 10.407 del 23/12/2013.

Premesso che:

La D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002 ha introdotto una regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture private e accreditate per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, stabilendo anche i requisiti strutturali e organizzativi compresi nel "...nuovo sistema di interventi e di servizi nel campo delle dipendenze" (art. 4-5 Atto di Intesa del 5 agosto 1999).

Richiamato l'accordo Stato Regioni del 21 gennaio 1999 e la D.G.R. 4 agosto 1999 n. 1115 che recepisce l'accordo stabilisce l'organizzazione del sistema e dei servizi di assistenza ai soggetti dipendenti.

Visto che in base a tali disposizioni, le Aziende USL Regionali possono instaurare rapporti convenzionali con le strutture che hanno i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002 ed hanno quindi ottenuto l'autorizzazione da parte del competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali.

Si precisa che le strutture denominate Centro di Solidarietà "Don Guerrino Rota" sono in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 1.057 del 29 luglio 2002, ed hanno ottenuto l'accreditamento al funzionamento da parte del competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali- Determinazione Dirigenziale n. 10.407 del 23/12/2013;

Che le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002.

Art.1 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accoglimento della richiesta di ingresso presso la Struttura Centro di Solidarietà di Spoleto viene disposto in base alla richiesta del Servizio delle Dipendenze della ASL competente per territorio secondo un progetto riabilitativo e terapeutico relativo al singolo utente. L'accesso avviene secondo criteri di disponibilità della struttura che accoglie le richieste del servizio e secondo la disponibilità del budget assegnato per ogni annualità.

Art. 2 OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Il Centro di Solidarietà “ Don Guerrino Rota” relativamente alle strutture oggetto di convenzione è tenuto ad erogare tutte le prestazioni relative a:

- Assistenza diretta alla persona, Assistenza tutelare diurna e notturna, Servizio alberghiero,
- Assistenza sanitaria, Assistenza sociale, Attività riabilitativa, Attività occupazionale nella fase di reinserimento (come previsto dalla D.G.R. n. 1.057 del 29-07-2002, dalla legge n. 45 del 1999 e dall'accordo Stato-Regioni del 5-08-1999).

Il Centro di Solidarietà è tenuto altresì a garantire il flusso mensile di informazioni degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria e in uso al Dipartimento delle Dipendenze. Il Centro di Solidarietà è tenuto inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 24) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti nel sistema informativo in uso. Per tali incombenze, il Centro individua il referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso il Centro di Solidarietà si impegna ad assolvere tutti i flussi informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei flussi informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art. 13.

Art. 3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E PRESTAZIONI

L'organizzazione interna del servizio deve essere svolta in conformità al programma ed al regolamento, oltre al rispetto delle leggi; deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

La struttura:

- per ogni attività prevista e proposta prevede il consenso libero ed informato;
- garantisce il rispetto della legge sulla privacy D.Lgs. n. 196/2003;
- lavora in rete con le strutture del territorio;
- prevede l'apertura e l'aggiornamento di una cartella individuale che riporta tutte le informazioni utili e significative riguardanti l'utente;

- prevede un follow-up sugli esiti del trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona;
- presenta una documentata attività di miglioramento della qualità del servizio;
- prevede un regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l'utente assume, con l'accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienico sanitari;
- tiene ed aggiorna un registro giornaliero degli utenti;
- per ciascun soggetto inserito nella sede operativa questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento unitamente con il servizio inviante;
- descrive il programma offerto in un documento scritto che esplicita i principi ispiratori, la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di relazione con i familiari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti, le modalità di valutazione e di verifica degli interventi;
- rispetto al programma di trattamento individualizzato assicura, congiuntamente al Servizio per le Dipendenze territorialmente competente la verifica periodica, il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell' équipe, sia nella fase di definizione, sia di verifica, la sua modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi e l'eventuale conclusione del programma terapeutico.

La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al Servizio per le Dipendenze di riferimento ogni interruzione volontaria del progetto di riabilitazione.

Art.4 REQUISITI STRUTTURALI

I servizi residenziali devono garantire i seguenti requisiti:

- locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti:
- locali per il pranzo e soggiorno commisurato al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;
- locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti ;
- locali e servizi per il responsabile della struttura e per gli operatori;
- locali per attività adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo;
- camere da letto per un massimo di 4 posti letto, arredi ed attrezzature
- lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti.

Tutti i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

ART.5 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO.

Le strutture convenzionate sono tenute a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare sono tenute:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

ART. 6 PERSONALE

Il personale sanitario e non sanitario che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione è riportato in allegato alla presente convenzione (allegato 1).

Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, il rapporto contrattuale ed il titolo di studio.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo al Centro di Solidarietà comunicare al responsabile del Servizio per le Dipendenze dell'Azienda USL Umbria 2 entro 72 ore qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.

Il Centro s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non, i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che opera nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti.

ART.7 FORMAZIONE

L' Azienda USL dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di dipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con i propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle dipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione alla Azienda USL che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 8 REQUISITI DI QUALITA'

Nel contesto degli atti della Giunta Regionale che hanno istituito una regolamentazione degli accordi tra SSR e strutture private, il Centro di Solidarietà "Don Guerrino Rota" si impegna a garantire il rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1057 del 29-07-2002, dalla legge n. 45 del 1999 e dall'accordo Stato - Regioni del 5-08-1999. In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati, sia a livello nazionale che regionale.

Il Centro, relativamente ai servizi oggetto della presente Convenzione si impegna :

-ad adottare ed esporre un regolamento interno predisposto dalla direzione della struttura, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato che tutelano la salute del cittadino in stato di dipendenza;

-a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti, le tariffe praticate e la lista d'attesa.

Art. 9- COPERTURA ASSICURATIVA.

Al fine di garantire gli utenti del Centro da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, lo stesso, deve dotarsi di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

ART. 10 PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il Centro di Solidarietà si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare la Struttura è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 TARIFFE

La tariffa pro capite giornaliera onnicomprensiva , come da indicazione di cui alla D.G.R n. 1057 del 29 luglio 2002, è la seguente :

- Comunità Pedagogico-Riabilitativa Residenziale € 45,34
- Servizio Specialistico Residenziale comorbidità psichiatrica € 88,57
- Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale € 70,81
- Comunità Terapeutica Riabilitativa Comunità € 47,51
- Comunità di accoglienza Terapeutica Riabilitativa residenziale. € 47,51

Art. 12 LIQUIDAZIONE E COMPETENZE

I pagamenti interverranno a 60 giorni dalla presentazione delle note contabili mensili, relative alle competenze della Comunità Terapeutica.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Struttura si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 CONTROLLI E SANZIONI

L'Azienda USL Umbria 2 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione, con periodicità trimestrale (onnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante, presenza ed aggiornamento del piano assistenziale).

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, l'Azienda USL Umbria 2 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

L'esito negativo dei controlli successivi ai 10 giorni dalla contestazione comporta, a discrezione dell'Azienda USL Umbria 2, i seguenti provvedimenti:

- l'applicazione di una riduzione sulla tariffa giornaliera pari ad un minimo del 10% ed un massimo del 50% a seconda della gravità del mancato adempimento riscontrato dalla USL Umbria 2 per il periodo di inadempienza.
- Risoluzione del rapporto convenzionale.

Il Centro di Solidarietà "Don Guerino Rota" si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'Azienda USL l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti. Il Centro ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenenti i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali oltre che la tenuta del piano assistenziale individuale concordato con il servizio inviante.

Art. 14 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità da 01/01/2015 fino al 31/12/2017, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 15 EFFETTI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del S.S.N.

Essa viene comunicata entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione alla Regione Umbria nonché al Ministero della Salute che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone l'opportuna diffusione.

Art. 16 ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, Il Centro di Solidarietà riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Art. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su cinque pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

Azienda Usl Umbria 2

Il Direttore Generale

Dott. Sandro Fratini

Centro di Solidarietà

"Don Guerrino Rota"

Il Legale Rappresentante

Don Eugenio Bartoli

Il Centro di Solidarietà "Don Guerrino Rota" espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli art. 2 (Obblighi della Struttura.), art. 11 (Tariffe), 12 (Liquidazione competenze), 13 (Controlli e sanzioni),

Centro di Solidarietà "Don Guerrino Rota"
